

# Codice sociale ed etico

## Principi di base e diritti fondamentali sul lavoro e misure che ne derivano

La Posta assume una crescente responsabilità ecologica e sociale nell'acquisto di beni, servizi e prestazioni di costruzione. La Posta assicura il suo sviluppo sostenibile attraverso il giusto equilibrio tra operato ecologicamente sostenibile, responsabilità sociale e successo economico. Inoltre, conformemente alle disposizioni sugli acquisti pubblici la Posta è tenuta a pretendere il rispetto delle prescrizioni sociali ed ecologiche minime da parte dei fornitori. La Posta ha pertanto elaborato il codice sociale ed etico illustrato di seguito. Questo codice contiene i requisiti etici e sociali, i principi ecologici dell'azienda e rimanda alle ulteriori norme svizzere e internazionali sulla protezione dei lavoratori per le prestazioni che vengono erogate in Svizzera o all'estero.

Il presente codice sociale ed etico si rivolge pertanto a tutti gli operatori e fornitori di merci, beni, servizi e prestazioni di costruzione della Posta, indipendentemente dall'applicazione o meno delle prescrizioni sugli acquisti pubblici.

### 1. Rispetto dei diritti umani e disposizioni legali

Intendiamo allacciare dei rapporti contrattuali esclusivamente con fornitori che rispettano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948) e le disposizioni contenute nelle relative legislazioni nazionali.

### 2. Divieto di discriminazione

Il fornitore si impegna a rifuggire ogni tipo di discriminazione delle persone, sia essa in materia di assunzioni, retribuzione, accesso alle prestazioni complementari o alle opportunità di formazione, possibilità di carriera e disdette del rapporto in ragione del sesso, della fede religiosa, dell'etnia, della nazionalità, dello stato civile, del credo politico o di orientamenti sessuali, e a promuovere le pari opportunità.

### 3. Punizioni, abusi, molestie

Esigiamo che tutti i collaboratori siano trattati con pari dignità e rispetto. Non viene accettato nessun genere di abuso o di molestia fisica, psichica, sessuale o verbale, di coazione fisica o mentale né di punizione corporale.

### 4. Divieto di lavoro minorile

Non ammettiamo nessun tipo di lavoro minorile. Possono essere assunti solo individui che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo o che abbiano almeno 15 anni compiuti (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, OIL, n. 138). Gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni non possono espletare attività lavorative ritenute presumibilmente dannose per la salute, la sicurezza o l'etica del soggetto. Ai collaboratori minorenni deve essere concessa la possibilità di accedere ai relativi programmi di formazione e di riqualificazione professionale.

### 5. Lavoro dei detenuti, lavoro forzato e schiavitù

Rifiutiamo qualsiasi collaborazione con aziende che impiegano persone in stato di lavoro forzato o che svolgono lavoro carcerario, in schiavitù o ridotti in schiavitù per debiti.

### 6. Retribuzioni e prestazioni

Esigiamo che i nostri fornitori garantiscano ai propri collaboratori una retribuzione adeguata nonché, in assenza di requisiti minimi di legge, almeno il versamento del salario minimo usuale nel rispettivo Paese e settore e dei contributi di sostegno regionali vigenti.

### 7. Salute e sicurezza

Esigiamo che i nostri fornitori offrano ai propri collaboratori ambienti di lavoro sicuri che non comportino alcun rischio per la salute degli stessi. I fornitori sono tenuti altresì ad adottare una serie di misure di sicurezza per prevenire infortuni e malattie professionali e a mettere a disposizione del personale acqua potabile e impianti sanitari.

### 8. Libertà di associazione (OIL n. 87 e 98)

I collaboratori hanno il diritto di organizzarsi in sindacati o di aderire ad associazioni di loro scelta, senza limitazioni né conseguenze (art. 28 Costituzione federale, art. 11 CEDU e art. 22 Patto ONU II). Inoltre, i collaboratori hanno il diritto di essere consultati in materia di condizioni di lavoro. Se il diritto alla libertà di associazione e ai negoziati collettivi è limitato per legge, il datore di lavoro non può impedire altre forme di negoziati collettivi e di associazionismo.

### **9. Anticorruzione**

Lavoriamo solo con fornitori che rifuggono qualsiasi forma di corruzione. Su richiesta, il fornitore produce le prove delle misure assunte a contrasto della corruzione.

### **10. Diritto della concorrenza**

I fornitori rispettano il diritto della concorrenza applicabile e in particolare rinunciano ad accordi illeciti in materia di concorrenza.

### **11. Conflitti di interessi**

Il fornitore si impegna a rendere noti tutti i potenziali conflitti di interessi, anche qualora essi sorgano indipendentemente dalla sua volontà.

### **12. Ambiente**

I fornitori fanno un uso oculato delle risorse naturali e si impegnano a contrassegnare chiaramente come tali le sostanze pericolose, a impiegarle correttamente e con parsimonia nonché a smaltirle in modo rispettoso dell'ambiente. Esigiamo che i nostri fornitori si impegnino a ridurre costantemente l'impatto ambientale, a rafforzare il proprio impegno a favore dell'ambiente. Essi devono quanto meno rispettare le prescrizioni di legge in materia di protezione dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali vigenti nel luogo in cui è erogata la prestazione, ivi comprese, in caso di fornitura di prestazioni in Svizzera, le disposizioni del diritto ambientale svizzero e, in caso di fornitura di prestazioni all'estero, almeno le convenzioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente ai sensi dell'allegato 2 all'Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

### **13. Durata del lavoro**

Il fornitore si impegna a rendere noti immediatamente tutti i conflitti di interessi (potenziali e/o effettivi), anche qualora essi sorgano indipendentemente dalla sua volontà.

### **14. Rispetto di prescrizioni sociali minime per prestazioni in Svizzera**

Il fornitore conferma di rispettare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori<sup>1</sup> determinanti nel luogo in cui è erogata la prestazione così come le condizioni di lavoro<sup>2</sup>, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) nonché le disposizioni sulla parità di trattamento salariale tra uomo e donna.

### **15. Rispetto di prescrizioni sociali minime per prestazioni all'estero**

In caso di prestazioni da erogare all'estero occorre rispettare quanto meno le convenzioni fondamentali dell'OIL conformemente all'allegato 6 alla Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1)<sup>3</sup>.

### **16. Controlli**

La Posta può controllare il rispetto delle disposizioni del presente Codice sociale ed etico da parte del fornitore e dei suoi subappaltatori<sup>4</sup> o affidarne il controllo a terzi, qualora questo compito non sia stato

<sup>1</sup> Tra le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori secondo l'art. 3 lett. e della Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) rientrano le prescrizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della Legge sul lavoro del 13 marzo 1964 e del relativo diritto d'esecuzione così come le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

<sup>2</sup> Tra le condizioni di lavoro secondo l'art. 3 lett. d LAPub rientrano le prescrizioni cogenti del Codice delle obbligazioni in materia di contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore.

<sup>3</sup> Si tratta delle convenzioni OIL n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182.

<sup>4</sup> Ai sensi del presente Codice sociale ed etico, è considerato un subappaltatore colui che fornisce una parte rilevante della prestazione messa a concorso. Pertanto, a titolo di esempio, i fornitori di materie prime, i locatori di stabilimenti produttivi, gli offerenti di prestazioni di servizio generiche per l'operatività aziendale non sono considerati subappaltatori ai sensi del presente

assegnato a un'autorità di diritto speciale o a un'altra istanza idonea, in particolare a un organo di controllo paritetico. La Posta può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento di questi controlli. Su richiesta, il fornitore produce le prove necessarie per sé e per i propri subappaltatori.

#### **17. Obbligo di comunicazione**

I fornitori devono comunicare al loro interlocutore presso la Posta ogni imprevisto, comportamento o altra circostanza che costituisce una violazione dei principi e delle aspettative esposti nel presente codice. La Posta non tollera alcuna discriminazione o sanzione contro le persone che segnalano in buona fede le violazioni dei principi del presente codice.

#### **18. Subappaltatori**

I subappaltatori del fornitore hanno l'obbligo di rispettare i requisiti del presente codice. Questi obblighi, e in particolare anche la facoltà della Posta di svolgere controlli ai sensi del n. 16, devono essere parte integrante degli accordi tra il fornitore e i subappaltatori.

#### **19. Comunicazione**

Il Codice sociale ed etico de La Posta Svizzera SA deve essere tradotto dal fornitore nella lingua locale dei dipendenti e messo a disposizione di tutti in forma adeguata negli stabilimenti aziendali, qualora le rispettive disposizioni non siano già integrate nel codice proprio del fornitore.

#### **20. Disdetta per gravi motivi**

Ogni inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente codice da parte del fornitore è considerata una grave violazione degli obblighi contrattuali e autorizza la Posta a disdire il contratto con effetto immediato per gravi motivi.